

Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028)

(Bollettino Ufficiale n. 18, del 31.12.2025)

Art. 1.

(Esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria)

1. Il presente articolo ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da maculopatia essudativa secondaria attraverso misure volte a garantire la prevenzione e la diagnosi delle possibili complicanze nonché il relativo trattamento secondo principi di tempestività e di appropriatezza, in particolare tramite il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

2. Sono posti a carico del servizio sanitario regionale (SSR), in via sperimentale per l'anno 2026, gli oneri relativi alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria a:

- a) degenerazione maculare legata all'età;
- b) retinopatia diabetica;
- c) occlusione venosa retinica;
- d) miopia;
- e) corioretinopatia sierosa centrale.

3. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto dell'esenzione di cui al presente articolo sono individuate con successivo provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 2.

(Misure per favorire l'accesso alle cure odontoiatriche delle fasce più deboli)

1. La Regione Liguria al fine di garantire sul proprio territorio un sistema di assistenza odontoiatrica equo e fruibile da tutti i cittadini, intervenire sull'elevata incidenza di patologie odontostomatologiche e contrastare le disuguaglianze di accesso alle cure, per l'anno 2026, prevede un finanziamento fino a euro 500.000,00 per realizzare un programma di interventi atti a garantire le cure ortodontiche a giovani pazienti e la riabilitazione protesica odontoiatrica ad anziani che versano in condizioni di disagio economico.

2. Le prestazioni sono erogate su prescrizione degli specialisti odontoiatri del SSR e riguardano l'applicazione di apparecchi ortodontici per i minori di quattordici anni nonché il trattamento e l'inserzione di protesi rimovibili totali o la sostituzione di quelle in uso non più adeguate a favore di pazienti edentuli o gravemente carenti, di età superiore ai sessantacinque anni residenti in Liguria.

3. Le condizioni e le modalità di accesso alle cure sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, prevedendo la gratuità per i redditi più bassi e tenendo conto dell'indice di gravità della patologia e del valore dell'ISEE familiare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 4 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" del bilancio di previsione 2026-2028.

5. Al termine dell'esercizio la Giunta regionale invia una relazione alla Commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Alla l.r. 28/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: " *Agenzia di promozione turistica* " sono sostituite dalle seguenti: " *Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale* ";

b) dopo l'articolo 10 della l.r. 28/2006, è inserito il seguente: " *Articolo 10 bis*
(Destination management organization (DMO))

1. *La Regione riconosce le DMO quali strumenti dei territori per la gestione integrata delle risorse e delle iniziative di una determinata area turistica, al fine di rendere più efficace la promozione e la commercializzazione dei relativi prodotti integrati e di migliorare la sinergia tra attori pubblici e privati.* ";

c) la rubrica del capo IV, è sostituita dalla seguente: " *Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale "In Liguria"* ";

d) l'articolo 17, è sostituito dal seguente: " *Articolo 17*

(Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale "In Liguria")

1. *L'Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale "In Liguria", già istituita con la legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) persegue, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, le finalità di promuovere la Liguria in Italia e nel mondo, svolgere azioni di marketing territoriale e comunicare le attività della Regione Liguria.* ";

e) alla lettera a ter) del comma 2 dell'articolo 18, dopo la parola: " *agroalimentari* " sono inserite le seguenti: " *e dei servizi* ";

f) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 18, le parole: " *dai STL* " sono sostituite dalle seguenti: " *dalle DMO* ";

g) alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 18, sono aggiunte le parole: " *e negli altri settori di competenza dell'Agenzia* ";

h) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 18, sono aggiunte le seguenti:

" *g bis) organizzazione e co-organizzazione di eventi, fiere e workshop;*

g ter) sostegno economico a eventi di particolare rilievo organizzati da soggetti pubblici o privati, anche nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport, individuati dalla Regione;

g quater) attività di ricerca sponsor e conseguente stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). ”;

i) alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 23, sono aggiunte le parole: “ *o di altre attività nei settori di competenza dell’Agenzia* ”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere e), f), g), h) e i), quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere e), f), g), h) e i), per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)))

1. All'articolo 40 della l.r. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “ *per ciascuno degli anni 2024 e 2025* ” sono inserite le seguenti: “ *e dall'anno 2026* ”;

b) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: “ *e dall'anno 2026 sono quantificati in euro 29.525,00* ”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 119.525,00 (centodiciannovemilacinquecentoventicinque/00) per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte per euro 76.838,00 (settantaseimilaottocentotrentotto/00) con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 42.687,00 (quarantaduemilaseicentottantasette/00) con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco))

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 17/1996, è sostituito dal seguente:

“ *2. La Regione riconosce i soggetti nazionali rappresentativi delle Pro Loco, attraverso le proprie organizzazioni regionali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco liguri loro associate.* ”.

Art. 6.

(Proroga del termine di cui all'articolo 53, comma 2 bis, della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e

cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione))

1. Il termine previsto dall'articolo 53, comma 2 bis, della l.r. 15/2020, è prorogato al 30 giugno 2026.

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

1. Alla l.r. 14/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: “ *per l'esercizio 2025* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *per gli esercizi 2025 e 2026* ”;

2) il comma 7, è abrogato.

b) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: “ *programma di governo* ” sono inserite le seguenti: “ *regionale, non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)* ”;

c) al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole: “ *programma di governo* ” sono inserite le seguenti: “ *regionale, non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 223 del d.lgs. 36/2023* ”;

d) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: “ *per l'anno 2025* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *per l'anno 2026* ”;

2) al comma 2, le parole: “ *per l'esercizio 2025* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *per l'esercizio 2026* ” e le parole: “ *Programma 2 “Servizio Sanitario regionale-Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore ai LEA” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028* ”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2026, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), allocato alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Il comma 14 septies dell'articolo 4 della l.r. 34/2016, è sostituito dal seguente:

“ *14 septies. Gli eventuali mancati utilizzi delle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 14 ter possono essere destinati per le medesime finalità e con le stesse modalità fino all'esercizio 2027.* ”.

Art. 9.

(Sostegno della Regione all'organizzazione della novantasettesima adunata nazionale degli Alpini a Genova)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un evento di rilievo nazionale con importanti ricadute in termini di valorizzazione e promozione del territorio, la Regione, per il tramite dell'Agenzia regionale "In Liguria" di cui all'articolo 17 della l.r. 28/2006 sostiene nel limite massimo dell'importo di euro 1.000.000,00 l'organizzazione a Genova della novantasettesima adunata nazionale degli Alpini prevista nell'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 (unmilione/00), per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art.10.

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2013, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: " , attraverso l'Agenzia regionale di cui all'articolo 6 bis, ".

2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 33/2013, dopo le parole: "La Giunta regionale definisce ed approva" sono inserite le seguenti: " i criteri di ripartizione delle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), ".

3. Dopo l'articolo 6 della l.r. 33/2013, è inserito il seguente:
" Articolo 6 bis

(Agenzia regionale per il trasporto regionale e locale)

1. La Regione istituisce, tramite FILSE s.p.a. con risorse proprie di quest'ultima, un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico regionale e locale terrestre e marittimo, in forma di società di capitali, a capitale interamente pubblico e con i requisiti del soggetto in house.

2. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'assemblea, i cui partecipanti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;

b) il comitato di presidenza, composto dal Presidente della Giunta regionale, dai presidenti delle province liguri e dal Sindaco della Città metropolitana di Genova, oltre ai rispettivi assessori ai trasporti, che stabilisce gli indirizzi strategici e le linee guida delle attività del trasporto pubblico locale;

c) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, di cui almeno uno per ogni territorio provinciale, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, che traduce le linee guida approvate dal comitato di presidenza nel piano annuale di attività, insieme al direttore;

d) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

e) il direttore, nominato dall'Agenzia, al quale compete la responsabilità gestionale;

f) il collegio sindacale composto da tre membri tra cui il presidente designato dalla Regione;

g) l'organo di revisione.

3. I soci costituenti l'agenzia metteranno a disposizione il direttore e il personale necessario nella quantità determinata dal consiglio di amministrazione mediante distacco, comando anche parziale, di proprio personale dirigente o dipendente con oneri a

carico degli stessi in rapporto alle proprie quote e utilizzando per la copertura degli oneri di cui al presente comma le risorse di cui all'articolo 29, comma 1 quater.

4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre esercizi.

5. L'Agenzia potrà gestire le seguenti attività in materia di trasporto pubblico, al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato del trasporto pubblico regionale e locale:

a) le attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;

b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12 e sulla gestione dei contratti di servizio;

c) affidamento dei servizi di cui all'articolo 14, tenendo conto della normativa vigente in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nonché di disciplina regolatoria di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

d) gestione dei contratti di servizio e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;

e) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;

f) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

6. All'Agenzia può essere affidata direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.

7. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti che individuano, in particolare, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, le attribuzioni e le modalità di costituzione e funzionamento degli organi.

8. La Giunta regionale adotta le linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti e determina le quote di partecipazione degli enti, sentiti gli stessi.

9. In base ai criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio di cui al decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, può essere istituito un unico ambito territoriale ottimale per il trasporto pubblico locale. ".

4. Al comma 1 quater dell'articolo 29 della l.r. 33/2013, le parole: " Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 " sono sostituite dalle seguenti: " Nell'ambito delle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) ".

5. I commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies dell'articolo 29 della l.r. 33/2013, sono abrogati.

6. Dopo il comma 1 nonies dell'articolo 29 della l.r. 33/2013, è aggiunto il seguente:

" 1 decies. Nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle somme relative all'anticipo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, la Regione è autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Genova e alle province, per l'anno 2026, un'anticipazione di liquidità non onerosa delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrottranvieri di cui all'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n.

40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015). L'anticipazione è concessa, per l'anno 2026, nella misura massima di euro 19.000.000,00, verificate le disponibilità di cassa della Regione Liguria, e deve essere restituita alle casse regionali entro i termini previsti dalla normativa statale vigente. ”.

7. Al comma 7 dell'articolo 29 ter della l.r. 33/2013, dopo le parole: “ all'articolo 29 quater, comma 4 ” sono inserite le seguenti: “ , e le modifiche non sostanziali di cui all'articolo 29 quater, comma 5 bis ”.

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 quater della l.r. 33/2013, è aggiunto il seguente:

“ 5 bis. La Regione, anche su proposta degli enti territoriali, può approvare modifiche non sostanziali alle previsioni del PRIIMT che risultino coerenti con le finalità e con gli obiettivi strategici del Piano. ”.

9. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 30 della l.r. 33/2013, è aggiunto il seguente:

“ 3 quater. Le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2025 sono ripartite tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), secondo i criteri definiti e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 5. ”.

10. I contratti di servizio di cui alla l.r. 33/2013 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a naturale scadenza e possono essere trasferiti all'Agenzia di cui all'articolo 6 bis, unitamente alle attività di cui all'articolo 7 in caso di attuazione del bacino unico.

11. La costituzione dell'Agenzia è attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.

12. L'Agenzia potrà avviare un percorso con le aziende di trasporto pubblico operanti sul territorio regionale, finalizzato alla costituzione dell'azienda unica regionale di trasporto pubblico.

13. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificate in euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) per l'esercizio 2026, sono allocate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del bilancio di previsione 2026-2028.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art.11.

(Contributi ai comuni per il trasporto scolastico)

1. La Regione, al fine di contribuire a garantire il diritto inviolabile dei bambini allo studio e all'educazione anche attraverso l'adozione di misure atte a promuovere la regolarità della frequenza scolastica, prevede per l'anno 2026, un finanziamento fino a euro 400.000,00 destinato a sostenere e ampliare l'offerta del servizio di trasporto scolastico in tutti i gradi inferiori di istruzione compresa la scuola dell'infanzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi a fondo perduto a favore

dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria” del bilancio di previsione 2026-2028.

4. Al termine dell'esercizio la Giunta regionale invia una relazione alla Commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.

Art.12.

(Modifica all'articolo 47 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994, dopo le parole: “ denominati CB ” sono inserite le seguenti: “ , PMR o similari ”.

Art.13.

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/2022, dopo le parole: “ (Ripartizione del “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”) ” sono inserite le seguenti: “ ed eventuali ulteriori finanziamenti analoghi ”.

Art.14.

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 9/2020, le parole: “ 31 dicembre 2025 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2026. A decorrere da tale data, le funzioni connesse al servizio di interesse generale di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale, relativamente a spazi, locali e infrastrutture comuni, saranno esercitate in conformità alle disposizioni legislative nazionali. ”.

Art.15.

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. All'articolo 42 bis della l.r. n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: “ sia esso un'ambulanza o un'automedicale ” sono sostituite dalle seguenti “ sia esso un'ambulanza, un'automedicale o un altro veicolo autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di pazienti) ” e dopo le parole: “ tra presidi ospedalieri ” sono inserite le seguenti: “ e le prestazioni di trasporto urgente di sangue, emoderivati, organi e tessuti, farmaci, presidi e dispositivi medici, personale medico e infermieristico ”;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: “ di infermi e infortunati ” sono sostituite dalle seguenti: “ di pazienti ”.

2. All'articolo 42 ter della l.r. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: “ l’articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ” sono sostituite dalle seguenti: “ l’articolo 14, comma 23, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ”;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“ 5 bis. Nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b), opera, in ogni caso, personale medico e infermieristico appartenente alle aziende sanitarie. ”.

3. All’articolo 42 quinquies della l.r. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“ 2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da:

a) l’assessore regionale competente, o suo delegato, che la presiede;

b) i direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ospedale Evangelico internazionale o loro delegati;

c) il direttore dell’area di operation management Liguria Salute, di cui all’articolo 24 ter;

d) i direttori di area di cui all’articolo 24 bis e i direttori operativi dei plessi ospedalieri, di cui all’articolo 28 sexies o loro delegati;

e) il responsabile regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale extraospedaliera o suo delegato;

f) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2, del d.lgs. 117/2017, alle quali aderiscono organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 42 quater, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete;

g) i direttori dei soggetti erogatori pubblici di servizi di soccorso e trasporto sanitario o loro delegati. ”;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

“ 4. La Conferenza si articola in Conferenze d’area, istituite presso ciascuna ASL, le quali provvedono alle attività di coordinamento di livello locale. ”;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente:

“ 5. Ciascuna Conferenza di cui al comma 4 è composta da:

a) il direttore di area di cui all’articolo 24 bis, o suo delegato, che la presiede;

b) i direttori delle strutture organizzative aziendali di emergenza sanitaria territoriale, attive sul territorio dell’ASL o loro delegati;

c) ove presenti sul territorio di competenza della ASL, i direttori degli IRCCS, dell’ospedale Evangelico internazionale e dei soggetti erogatori pubblici di servizi di soccorso e trasporto sanitario o loro delegati;

d) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2, del d.lgs. 117/2017, alle quali aderiscono organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 42 quater, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete. ”.

Art.16.

(Infermiere esperto per l’emergenza territoriale)

1. La Regione riconosce la professionalità dell’infermiere esperto per l’emergenza territoriale in servizio sulle ambulanze del sistema di emergenza 118 India (Infermiere su Mezzo di Soccorso Avanzato) come soggetto qualificato, con competenze elevate per gestire patologie tempo-dipendenti e con il compito di supporto avanzato prima dell’eventuale arrivo di un’automedica.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento il profilo

regionale, il percorso formativo e selettivo obbligatorio nonché l’inquadramento economico dell’infermiere specializzato di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 610.000,00 (seicentodiecimila/00) per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” del bilancio di previsione 2026-2028. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art.17.

(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2004, sono aggiunte le parole: “ , potendosi anche avvalere dell’ARTE territorialmente competente ”.

Art.18.

(Contributi per la manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. E’ destinato l’importo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 ai comuni e alle ARTE liguri per finanziare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica al fine di incrementare l’offerta di alloggi per la residenza e per offrire alloggi a progetti di social housing e co-housing da fondi europei o statali.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione sentita la Commissione consiliare competente, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca.

Art.19.

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2017, sono aggiunte le parole: “ che devono favorire il rispetto degli obiettivi di qualità ed efficienza, nell’ottica di un approccio che tenda ad adeguare i servizi offerti alle migliori pratiche previste dalla letteratura scientifica in materia. ”.

Art.20.

(Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Alla l.r. 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 11 bis, è sostituito dal seguente:

“ 5. La Regione, sentito il Comitato regionale della federazione ciclistica italiana, stabilisce i criteri e i principi per l’individuazione dei percorsi di cui al comma 2 nonché i criteri per il rilascio dei tesserini a pagamento e per l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 11 ter. La Regione individua,

altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.”;

b) dopo l'articolo 11 bis, è inserito il seguente:

“ **Articolo 11 ter**

(Disposizioni in materia di tracciati a uso esclusivo delle mountain bike)

1. Gli enti locali territorialmente competenti possono costituire consorzi con soggetti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) o al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), al fine di gestire, promuovere e mantenere i tracciati a uso esclusivo delle mountain bike di cui all'articolo 11 bis, comma 2.

2. I consorzi di cui al comma 1 possono prevedere il rilascio di appositi tesserini a pagamento per l'accesso ai tracciati e definire apposito regolamento per le modalità di utilizzo dei tracciati a uso esclusivo.

3. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per interventi di promozione e manutenzione dei percorsi delle mountain bike a uso esclusivo. La restante parte è destinata alla copertura dei costi dei consorzi, al miglioramento e alla salvaguardia boschiva, alla manutenzione della viabilità funzionale al servizio di risalita, all'accessibilità, alla sentieristica e ad altri interventi di interesse pubblico.”.

Art.21.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati))

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2019, è sostituito dal seguente:

“ 1. La Regione promuove il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, come ex cisterne idriche ed edifici privi di superficie agibile, con l'obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l'inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori, nonché favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della normativa in materia di sicurezza idrogeologica.”.

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2019, è aggiunta la seguente:

“ g bis) cisterne fuori terra o seminterrate, dismesse, di grandi dimensioni, un tempo utilizzate come serbatoi d'acqua non a servizio di edifici o dipendenti da altri edifici. Il recupero volumetrico di tali immobili esclude il riutilizzo a fini residenziali.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2019, è inserito il seguente:

“ 2 bis. Per gli immobili di cui alla lettera g bis) è permessa la costruzione di piscine o vasche a fini turistici, agrituristici,

commerciali e di protezione civile, escludendo l'uso sportivo, previa acquisizione dei titoli edilizi previsti dalla normativa vigente.”.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 30/2019, è inserito il seguente:

“ 5 bis. Per tali immobili è ammesso un incremento di superficie pari al 10 per cento della superficie totale dell'edificio recuperato, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei limiti previsti dalla normativa statale vigente.”.

Art.22.

(Monitoraggio dei veicoli inquinanti (MoVe-In))

1. In un'ottica di perseguimento degli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell'aria, secondo quanto stabilito dall'Unione europea, e al contempo mitigando l'impatto sociale ed economico cagionato dalle limitazioni alla circolazione veicolare introdotte nella Regione Liguria, quest'ultima promuove l'introduzione e la messa a sistema del programma denominato “MoVe-In” (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), vincolando tutti i comuni liguri interessati dalle limitazioni in tema di circolazione di veicoli inquinanti all'adozione e attuazione di detto sistema.

Art.23.

(Fondo regionale per l'accessibilità al mare delle persone con disabilità)

1. Al fine di sostenere le attività degli enti del terzo settore iscritti negli appositi registri e aventi sede in Liguria, che gestiscono progetti per l'accoglienza e l'accompagnamento in mare dei disabili nelle spiagge liguri, per l'anno 2026, è istituito il Fondo regionale per l'accessibilità al mare delle persone con disabilità, con una dotazione finanziaria pari a euro 100.000,00.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00), per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia”, Programma 2 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art.24.

(Progetto “Fabbrica delle idee”)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un incubatore di start up delle piccole e medie imprese e di hub per i giovani, la Regione è autorizzata, per l'anno 2026, a finanziare il progetto proposto dal Comune di Genova denominato “Fabbrica delle idee”.

2. Una quota delle risorse del Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016, allocato alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, non superiore a 18.000.000,00 di euro, è riservata alle finalità di cui al comma 1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a definire le modalità attuative per l'utilizzo del finanziamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000.000,00 (diciottomilioni/00) per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Art.25.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, lettere a), b), c) e d); 5; 6; 7, comma 1, lettere b) e c); 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21 e 22 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art.26.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.